



## **Accesso Civico**

Il D.lgs 97/2016 ha modificato l'art. 5 del D.lgs 33/2013 e s.m.i., prevedendo l'obbligo, posto in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati, attribuendo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Inoltre, sempre allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e può essere presentata, secondo la norma, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio Relazioni con il pubblico;
- d) al Responsabile della Trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, individuato dall'ASL VCO nel Dirigente Amministrativo Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

L'ASL VCO ha individuato nel Responsabile della Trasparenza e nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico i destinatari delle istanze mediante l'utilizzo della modulistica ivi allegata

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Il Responsabile della Trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito di tutte le istanze di accesso civico.

Si precisa che il nuovo art. 5 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016, è operativo a far data dal 23/12/2016 (D.lgs.97/2016, art. 42 c.1)


## MODULISTICA PER L'ISTANZA

Vedasi modulo allegato per la richiesta di:

- accesso civico semplice
- accesso civico generalizzato

Vedasi anche in allegato le tipologie di istanze di accesso ricomprendenti anche l'accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.







## Tipologie di accesso a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione

Le tipologie di accesso a dati e documenti introdotte dal legislatore possono essere così declinate, secondo la terminologia ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):

- 1. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., limitato ai soggetti con interesse differenziato;
- 2. Accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 5, comma 1, limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa (vedi anche specifiche descrizioni sotto riportate);
- 3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 5 e art. 5-bis, relativo all'accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.

	accesso documentale accesso agli atti	accesso civico semplice a dati da	accesso civico generalizzato
		pubblicare	
normativa di riferimento	Legge n. 241/1990 artt. 22 ss	D.Lgs. n. 33/2013 art. 5, comma 1	D.Lgs. n. 33/2013 art. 5, comma 2 e art. 5-bis
accesso rispetto al soggetto	LIMITATO ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso	ILLIMITATO chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato	ILLIMITATO chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato
accesso rispetto all'oggetto	LIMITATO sono accessibili i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 24 della L. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.	LIMITATO ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.	LIMITATO sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
oggetto dell'accesso	documenti amministrativi	documenti, informazioni e dati	documenti e dati (esclusa qualsiasi attività aggiuntiva di elaborazione dei dati)
risposta	si, solo nei casi di diniego, differimento, limitazione	si sempre e nei casi di diniego con motivazione.	Si sempre e con motivazione nei casi di diniego, differimento, limitazione

